



**Città
metropolitana
di Milano**

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE
DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE
DI VEICOLO AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (IPT)**

Deliberazione istitutiva dell'imposta: deliberazione del Consiglio Provinciale del 22/10/1998 atti n. 72078/1443/98

Modificato con:

deliberazione del Consiglio Provinciale del 26/01/1999 atti 3005/1443/1998

deliberazione del Consiglio Provinciale del 28/02/2000 atti 836/1247/2000

deliberazione del Consiglio Provinciale del 21/02/2002 atti 24956/1883/2002

deliberazione del Consiglio Provinciale del 20/12/2005 atti 41070/8.2/2005/2934

deliberazione del Consiglio Provinciale del 28/02/2008 atti 2217/2008/8.2/2007/9313

deliberazione del Consiglio metropolitano del 24/01/2018 atti 278435\5.5\2017\5

deliberazione del Consiglio metropolitano del 26/09/2024 atti 160150\1.6\2024\3

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

1. In attuazione del combinato disposto degli artt. 52 e 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni è istituita l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) di veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel territorio della Città Metropolitana di Milano.
2. L'imposta si applica nel rispetto della normativa vigente in materia e in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell' articolo 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
4. In virtù del combinato disposto degli artt. 17 e 24 del D.Lgs. 68/2011 del 06/05/2011 e dell'art. 1 co. 16, 47 e 101 della Legge n. 56 del 07/04/2014 la Città Metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia di Milano e succede ad essa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali e ne esercita le funzioni.

Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione al P.R.A.
2. Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria è dovuta una sola imposta.
3. Soggetti passivi dell'imposta sono: gli aventi causa o intestatari del veicolo, ai sensi dell'art. 56 comma 1 bis del D.Lgs. n. 446/97 e degli artt. 93 e 94 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 recante il nuovo Codice della Strada; il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A.
4. Nel caso di omessa trascrizione al PRA da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario al PRA può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. L'imposta è dovuta dal soggetto richiedente la registrazione del trasferimento di proprietà al Pra, all'atto della stessa, nel caso in cui il richiedente di fatto della formalità sia persona diversa dall'acquirente stesso.
5. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'imposta secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 39, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dal D.M. 27 novembre 1998 n. 435 ad eccezione dei motoveicoli previsti dall'art. 5, comma 3, del presente Regolamento, vale a dire i motoveicoli ultratrentennali.
6. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
7. Qualora la formalità di prima iscrizione del veicolo (da parte della società di leasing) sia contestuale all'annotazione del leasing (a favore del locatario) soggetto passivo d'imposta è il locatario pertanto la destinazione del gettito compete alla provincia ove ha sede legale o residenza il locatario.
8. Sono soggettivamente esclusi dall'applicazione dell'imposta gli acquisti di veicoli da parte della Città Metropolitana di Milano per i quali la Città Metropolitana risulta essere contestualmente soggetto attivo e soggetto passivo dell'imposta.

CAPO II - MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 3 – Tariffe

1. L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto dal Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435.
2. Le misure delle tariffe, di cui al comma precedente, possono essere aumentate sino ad un massimo del trenta per cento.
3. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice Civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.
4. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Nel caso in cui le tariffe da applicare siano deliberate nel corso dell'esercizio, in conformità a quanto previsto dal comma 4, le eventuali differenze d'imposta dovute ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere corrisposte dal soggetto passivo di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente regolamento, nel termine di 60 giorni dalla richiesta da parte della Provincia.
I versamenti integrativi in esame non sono soggetti a sanzioni, né a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra.
La data da cui far decorrere la variazione tariffaria coincide:
 - per le prime iscrizioni: con la data di immatricolazione;
 - per le formalità diverse dalla prima iscrizione: con data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
6. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.
7. La Città Metropolitana notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia del decreto sindacale modificativo delle misure dell'imposta al competente Ufficio provinciale del P.R.A. e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.
8. Entro 30 giorni dalla data di esecutività, il decreto sindacale di cui al precedente comma deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle finanze e deve essere reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
9. L'articolo 2 della tariffa di cui al Decreto del Ministero delle Finanze n. 435/1998 relativo agli "Atti relativi ad operazioni rientranti nel campo di applicazione IVA" è stato abrogato dalla legge 14/09/2011, n. 148, art. 1 c. 12 pertanto detti atti pagano l'imposta proporzionale come gli atti non soggetti ad IVA .

Art. 4 – Esenzioni

1. Sono esenti per legge dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:
 - a. Soggetto Disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e veicolo adattato alla guida - Art. 8, Legge 27/12/1997, n. 449, Art. 3 D.M. 435/98.
 - b. Soggetto Disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti *con veicolo adattato al trasporto* - Art. 8, Legge 27/12/1997, n. 449, Art. 3 D.M. 435/98.

- c. Soggetto Disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni *trasportato* senza obbligo di adattamento del veicolo - Art. 30, comma 7 , Legge n. 388/2000.
- d. Soggetto Disabile *trasportato* con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento - Art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000.
- e. *Soggetti autorizzati al commercio di mezzi di trasporto usati* nel caso i cui detti mezzi siano destinati alla vendita - Art. 56, comma 6, D.Lgs.446/ 1997.
- f. *Procedimenti di competenza del Giudice di Pace* che non eccedono euro 1.032,91 - Art. 46 Legge 21/11/1991, n. 374 - Circolare 49/E 17/04/2000.
- g. Aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano, (in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative), *il credito a medio e lungo termine* nei confronti di *operazioni di finanziamento* - Art. 15 D.P.R. 29/9/1973, n. 601 - Circolare 49/E 17/04/2000.
- h. *Enti del Terzo settore*, individuati all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, iscritti al registro di cui all'art. 45 del medesimo decreto, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali.
- i. Procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di *separazione tra i coniugi* - Art. 19 Legge 6/3/1987, n. 74 - Circolare 49/E 17/04/2000.
- l. *Trasferimenti a favore di aziende speciali o di società di capitali* effettuati dai Comuni, dalle Province e dai consorzi fra tali enti - Art. 118 D. Lgs. n. 267 del 2000.
- m. Le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle *Onlus* (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'Art. 10 del Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460 - Art. 21 D.Lgs. n. 460/1997.

Nei casi di cui ai punti a-b-c-d, potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.

L'esenzione di cui ai punti a-b-c-d, non spetta qualora il veicolo venga cointestato a soggetti non disabili che non abbiano fiscalmente a carico in egual misura il disabile stesso.

2. Per i soggetti disabili le agevolazioni fiscali in materia di IPT possono essere riconosciute relativamente ad un solo veicolo per ciascun soggetto avente diritto (che potrà essere lo stesso disabile oppure un familiare a cui egli risulti fiscalmente a carico in quanto privo di reddito); sarà possibile beneficiare di agevolazioni in materia di IPT per un secondo veicolo solo se il primo veicolo viene cancellato dal P.R.A. o venduto.

E' ammissibile un periodo di tollerabilità della doppia intestazione in capo al disabile del veicolo (per il quale ha ottenuto le agevolazioni fiscali in materia di IPT) oggetto di alienazione o radiazione e del veicolo di nuova acquisizione (per il quale vengono richieste le agevolazioni fiscali in materia di IPT), ai sensi dell'art.8 della legge 449/1997, purché risulti che la trascrizione del trasferimento di proprietà a terzi del veicolo alienato o della radiazione avvenga entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a calendario, decorrente dalla data di trascrizione della proprietà del veicolo di recente acquisizione.

3. In caso di perdita di possesso per furto del veicolo per il quale il disabile abbia già usufruito delle agevolazioni fiscali in materia di IPT, il disabile può usufruire delle agevolazioni per l'acquisizione di altro veicolo, nonostante l'annotazione di perdita di possesso non preveda la cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico e quindi ricorra la doppia intestazione in capo al disabile. Il soggetto disabile dovrà a tal fine presentare:

- a) copia certificato di assicurazione contro il furto relativo al veicolo rubato;
- b) documentazione che comprovi l'avvenuta liquidazione del risarcimento previsto in caso di furto del veicolo da parte della compagnia assicurativa;

- c) copia integrale della procura speciale rilasciata contestualmente alla liquidazione del risarcimento da parte della compagnia assicurativa, con la quale il disabile concede a quest'ultima la facoltà di compiere ogni e qualsiasi atto di amministrazione o di disposizione in relazione al veicolo rubato, nel caso di ritrovamento.

4. Sono soggettivamente esclusi dall'applicazione dell'imposta gli acquisti di veicoli da parte della Città Metropolitana di Milano per i quali la Città Metropolitana risulta essere contestualmente soggetto attivo e soggetto passivo dell'imposta.

5. Si applica all'imposta ogni altra esenzione prevista dalla Legge.

Art. 5 – Agevolazioni

1. Per le formalità relative alle sotto indicate tipologie l'imposta è dovuta nella misura di un quarto tenendo conto dell'eventuale incremento di tariffa, di cui all'art. 3, deliberato dalla Città Metropolitana ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D. Lgs. 446/97:

- a. Autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale e rimorchi; destinati a servire detti veicoli, sempreché NON siano adatti al trasporto di cose, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, comma 6, del D.Lgs. 446/97;
- b. Rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili; ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, comma 6, del D.Lgs. 446/97;
- c. Autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001 n. 72.

2. Per le formalità relative alle sotto indicate tipologie l'imposta è dovuta nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M. n. 435 del 1998 tenendo conto dell'eventuale incremento di tariffa, di cui all'art. 3, deliberato dalla Provincia ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, comma 2, del D.Lgs. 446/97:

- a. Cancellazione di ipoteche, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata;
- b. Fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura nei casi in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata;
- c. Atti di scioglimento di società e contestuale continuazione dell'attività sociale in forma di ditta individuale
- d. Successioni ereditarie di veicoli tra privati in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata.

3. Per le formalità aventi ad oggetto veicoli e motoveicoli costruiti da almeno trent'anni, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, l'imposta è dovuta nella misura indicata all'Art. 63, commi 1, 2 e 3, Legge 21 novembre 2000 n. 342.

4. Si applica all'imposta ogni altra agevolazione prevista dalla Legge.

Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per l'ottenimento delle esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli .

2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al comma 1 devono contenere l'attestazione di tutti i dati indispensabili per il riconoscimento delle esenzioni/agevolazioni.

Art. 7 - Termini di versamento

1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Per le formalità di trascrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel P.R.A, il versamento dell'imposta è effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
3. Per le formalità soggette all'imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono: la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.

Art. 8 - Termini di decadenza

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dal successivo art. 20. L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con apposito avviso motivato o altri strumenti previsti dalla Legge.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. La richiesta per l'ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena di decadenza, deve essere presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 9 - Importi di modico valore

1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori a € 30,00 in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione. Tali importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

Art. 10 – Arrotondamento

1. Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

CAPO III - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 11 - Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente preposto alla gestione dell'imposta dal piano esecutivo di gestione è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'imposta.

2. Il Dirigente di cui al precedente comma può delegare la responsabilità dei procedimenti ad altri addetti al Servizio stesso ai sensi dell'art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12 - Modalità di Riscossione

1. L'accertamento dell'imposta, la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione, i relativi controlli con l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento della stessa, sono effettuati con le modalità di cui all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97.
2. L'affidamento al concessionario del P.R.A. è effettuato tramite apposita convenzione o altro idoneo atto .

Art. 13 - Adempimenti base del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta riversa alla tesoreria della Città Metropolitana l'imposta riscossa al netto del compenso e di eventuali rimborsi spettanti. Il riversamento deve essere effettuato con valuta fissa entro 5 giorni lavorativi dalla data d'incasso.
2. Sui ritardati riversamenti verranno applicati gli interessi di mora per "danni nelle obbligazioni pecuniarie", come da art. 1224 del codice civile, fatte salve cause oggettive di forza maggiore preventivamente comunicate dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta e regolarmente accertate con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 3 del D.L. 21 giugno 1961 n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961 n. 770.
3. Entro la prima decade di ogni mese, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta alla Città Metropolitana un riepilogo, su supporto cartaceo o informatico, dei dati contenenti i versamenti relativi al mese precedente, distinti per giorno.
4. Entro il mese di gennaio, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta alla Città Metropolitana il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse. I documenti di cui sopra sono sottoscritti dal responsabile del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
5. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, registra gli introiti effettuati giornalmente per conto della Città Metropolitana, verificando che gli importi riscossi corrispondano alle tariffe vigenti.
6. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta che effettua direttamente rimborsi e recuperi, come da successivo Capo IV, presenta alla Città Metropolitana appositi riepiloghi mensili ed annuali.
7. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, fra il soggetto incaricato della gestione dell'imposta e la Città Metropolitana avviene, di norma, in via telematica su indirizzi di posta elettronica da concordarsi fra le parti e/o tramite accesso al Portale Aci-Pra.

Art. 14 - Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. All'Automobile Club d'Italia incaricato della gestione dell'imposta non è dovuto alcun corrispettivo per l'attività ordinaria così come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/03/2013.

Art. 15 - Controlli

1. La Città Metropolitana effettua i controlli, anche tramite ispezioni, ritenuti opportuni sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
2. La Città Metropolitana effettua, direttamente o tramite soggetti terzi all'uopo incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell'imposta utilizzando anche altre banche dati.

Art. 16 - Ripresentazione di richieste di formalità

1. Nel caso di ripresentazione di formalità, precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per insufficiente versamento.
2. Per i versamenti o integrazioni dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 20 del presente regolamento.

CAPO IV - RIMBORSI – RECUPERI

Art. 17 - Rimborsi al contribuente

1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.
2. La domanda di rimborso deve essere inoltrata al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
3. I rimborsi riguardano:
 - richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate corredate dalla nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del P.R.A.; in tal caso la richiesta è presentata direttamente al soggetto incaricato della gestione;
 - versamenti in eccesso o non dovuti.
4. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione direttamente e conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.
Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, in presenza di casi controversi, richiede alla Città Metropolitana di Milano, parere vincolante.
5. Il rimborso è effettuato entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura di cui al successivo articolo 19.

Art. 18 - Avviso di Accertamento

1. L'avviso d'accertamento è predisposto dalla Città Metropolitana nei termini e nelle forme di legge e notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno dal giorno in cui i versamenti avrebbero dovuto essere effettuati, come previsto dall'art. 1 comma 161 della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi d'accertamento d'ufficio sono correlati ad omesse iscrizioni o trascrizioni al P.R.A.

Art. 19 – Interessi

1. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 20 – Sanzioni

1. La sanzione, per omesso, ritardato, parziale pagamento dell'imposta è pari al 30% dell'importo non versato ed è disciplinata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
2. La sanzione è dovuta
 - dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione;

- dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica.

3. Nel caso di reiterato comportamento elusivo, la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell'imposta.

4. Per altre violazioni si intendono quelle in materia di IPT o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

5. A qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, diverse da quelle già previste dallo stesso e da altre disposizioni legislative, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

6. Alle sanzioni del precedente comma si applicano le disposizioni di cui al capo I sezione I e II della Legge 24/11/1981 n. 689 concernente modifiche al sistema penale:

- a) la violazione, quando è possibile, è contestata immediatamente al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata al predetto soggetto, gli estremi della violazione debbono essere notificati al medesimo entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, se residente nel territorio della Repubblica e entro il termine di trecentosessanta giorni, se residente all'estero. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi alla Città Metropolitana;
- b) è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
- c) la Città Metropolitana qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Art. 21 - Riscossione coattiva

1. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento la Città Metropolitana procederà alla riscossione coattiva, secondo la procedura del ruolo di cui al D.P.R 29/09/1973 n. 602, tenuto conto di quanto stabilito dai decreti legislativi n. 46 del 26/2/99 e n. 112 del 13/4/99.

Art. 22 - Ravvedimento del contribuente

1. Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d'accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione nei seguenti termini:

- Nella misura del 0,20% al giorno per pagamenti effettuati entro quindici giorni dalla scadenza;
- Nella misura del 3,00% per pagamenti effettuati entro trenta giorni dalla scadenza.
- Nella misura del 3,33% per pagamenti effettuati entro novanta giorni dalla scadenza
- Nella misura del 3,75% per pagamenti effettuati entro un anno dalla scadenza
- Nella misura del 4,29% per pagamenti effettuati entro due anni dalla scadenza
- Nella misura del 5% per pagamenti effettuati oltre i due anni

Ovvero, dalle eventuali misure che dovessero essere stabilite dalla legge successivamente.

Art. 23 - Dilazioni di pagamento

1. Il contribuente con istanza regolarmente assoggettata all'imposta di bollo, indirizzata alla Città Metropolitana, può chiedere la dilazione del pagamento delle somme dovute. L'istanza deve essere presentata, a pena decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e deve contenere idonea dimostrazione della situazione di obiettiva e temporanea difficoltà del contribuente.
2. Le dilazioni e le rateazioni di cui al comma precedente soggiacciono alle condizioni ed ai limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) ammontare del debito pari o superiore ad € 1.000,00;
 - c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento della rata alla scadenza;
 - d) durata massima della rateazione: sino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo;
 - e) applicazione degli interessi legali sulle rateazioni concesse.
3. La dilazione di cui al comma 1 è disposta tramite determinazione del Dirigente preposto alla gestione dell'imposta, di cui al precedente articolo 11, che provvede a comunicare al contribuente l'accoglimento dell'istanza e le modalità di effettuazione della rateazione.
4. Sulla somma dovuta a titolo di imposta sono calcolati gli interessi legali, a partire dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino alla data di scadenza della rateizzazione. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
5. Nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore a euro 10.000,00 può essere richiesta la prestazione di idonea garanzia tramite fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa assicuratrice per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

Art. 24 - Diritto di interpello

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Città Metropolitana apposita istanza di interpello.
2. Si applica l'art. 11 della legge 212/2000 e le successive disposizioni in materia previste dal D.Lgs. 156/2015.

Art. 25 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta Provinciale di Trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/92.

Art. 26 – Autotutela

1. Il potere di autotutela della Città Metropolitana si esercita mediante:
 - a) l'annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
 - b) il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente.
2. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile dell'entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio.

3. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate alla Città Metropolitana.

4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.
2. Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

Art. 28 - Norme abrogate

1. Dal 1° gennaio 2018 è abrogato il Regolamento dell'imposta provinciale di trascrizione approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale del 28/02/2008 – atti 2217/2008/8.2/2007/9313.
2. Sono fatti salvi i rapporti giuridici perfezionati e gli effetti prodotti in base al regolamento abrogato.

Art. 29 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, si applicano con decorrenza 1° gennaio 2018.